



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Decreto N. 9884

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari;
- VISTA** la Legge 3 luglio 1998, n.210, in particolare l'art.4;
- VISTO** il D.M. 30.4.1999, n.224, pubblicato nella G.U. n.162 del 13.7.1999;
- VISTO** il Regolamento dell'Università degli Studi di Bari in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n.12333 del 9.12.1999;
- VISTO** il D.R.n.7007 del 20 giugno 2006 di modifica al predetto Regolamento;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella riunione del 27.06.2007 che apporta ulteriori modifiche al predetto Regolamento;
- VISTO** il D.R. n. 8059 dell'11 luglio 2007 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
- CONSTATATO** che nel predetto Regolamento nella formulazione dell'art.6, punto 5, co.1 risulta esserci un errore materiale;
- RAVVISATA** la necessità di apportare le opportune modifiche;

DECRETA:

Di rettificare l'art.6, del **Regolamento in materia di dottorato di ricerca** dell'Università degli Studi di Bari aggiungendo la seguente locuzione al punto 5, co.1: "La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere."

Pertanto il testo del **Regolamento in materia di dottorato di ricerca** dell'Università degli Studi di Bari è il seguente:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento determina i criteri per l'istituzione e la gestione dei corsi di Dottorato di ricerca.
2. All'istituzione dei corsi di Dottorato si procede con Decreto Rettorale.
3. L'Università degli Studi di Bari può istituire corsi di Dottorato anche in forma consortile con altre Università italiane o straniere o anche in forma convenzionata con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e di attrezzature, idonei.
4. L'Università di Bari può, altresì, partecipare in forma consortile a corsi di Dottorato attivati presso altre sedi universitarie.

Art. 2 - Istituzione e requisiti di idoneità

1. Il Rettore istituisce con proprio provvedimento i corsi di Dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza.
2. Tali organi devono verificare la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché, previa valutazione del Nucleo di valutazione di Ateneo, la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 5. A tal fine il Nucleo di valutazione potrà avvalersi di esperti dei settori scientifici interessati.
3. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di Dottorato non può essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico disciplinare o di un'aggregazione di più settori.
4. I dottorati fra Atenei consorziati devono essere supportati da apposite convenzioni che prevedano, fra l'altro, la ripartizione delle spese di funzionamento tra la sede amministrativa e le singole sedi consorziate.

Sono requisiti di idoneità:

- a) La presenza nel Collegio dei Docenti di un numero di professori di I e II fascia e ricercatori appartenenti ai settori scientifico disciplinari di riferimento del corso proporzionato a quello dei dottorandi e, comunque, non inferiore a 11 (dei quali almeno 6 professori di I e II fascia compreso il Coordinatore).
- b) La presenza di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso e di un Collegio dei Docenti, con documentata produzione scientifica, nell'ultimo quinquennio, coerente con i contenuti dei settori scientifico disciplinari a cui si riferisce il corso di dottorato.

- c) La disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi.
- d) La presentazione di un programma di "didattica strutturata" dal quale si possa evincere il numero medio di ore previsto di lezioni e seminari tenuti dai docenti del Collegio e da esperti esterni. La possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa. Il sistema di verifica e di valutazione dell'attività degli studenti.
- e) La previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.
- f) L'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'art. 3, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi.

L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al Ministero, che ne cura la diffusione.

Art. 3 - Valutazione dei requisiti di idoneità

1. La valutazione dei requisiti di cui all'art. 2, è effettuata, al momento dell'istituzione, dal Nucleo di valutazione di Ateneo ed è ripetuta con periodicità triennale.
2. Il Rettore invia al Ministero, ai fini della valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del Nucleo di valutazione di Ateneo sui risultati dell'attività di valutazione, congiuntamente alle osservazioni del Senato Accademico.

Tale relazione, sarà considerata anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, della L.210/98, nonché ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di Dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

Art. 4 - Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Il Senato Accademico, su indicazione del/i Dipartimento/i proponente/i, individua gli obiettivi e definisce i percorsi formativi del Dottorato.
3. Nel caso di convenzioni con piccole o medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, gli obiettivi e i percorsi formativi possono essere concordati tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 - Accesso

1. Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. Su proposta del Collegio dei Docenti, eventuali candidati stranieri possono sostenere le prove di ammissione presso sedi universitarie straniere con le quali l'Università sia convenzionata. Nell'ambito della convenzione verranno disciplinate le modalità di svolgimento delle prove.
3. Il candidato già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato, diverso da quello già frequentato, non coperto da borsa. Nel caso di parità di merito, prevarrà il candidato che concorre per la prima volta.
4. L'Università di Bari disciplina le prove di ammissione al Dottorato, garantendo la valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, la pubblicità degli atti.
5. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, anche a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al Ministero per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi telematici. Il bando di concorso comunque deve indicare:
 - a) Il numero complessivo dei candidati da ammettere al Dottorato di ricerca.
 - b) Il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'art. 7.
 - c) I contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art. 7.
 - d) Le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
6. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre componenti uno per fascia rispettivamente di professori di I e II fascia e ricercatori universitari di ruolo in servizio presso l'Università di Bari o presso altre sedi universitarie; qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 devono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

La proposta del Collegio dei docenti sarà formulata dopo sorteggio tra due terne proposte dal Collegio stesso. I componenti la terna non sorteggiata saranno indicati come membri supplenti.

I componenti della commissione non potranno per l'anno successivo far parte della Commissione giudicatrice per l'accesso allo stesso corso di dottorato di ricerca.

Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo

quanto previsto dagli accordi stessi.

7. In presenza di eventuali risorse, potrà essere emanato un bando di concorso apposito per la selezione di laureati stranieri sulla base di soli criteri di merito legati al curriculum e alla documentazione allegata ed eventuale colloquio integrativo.
8. Le prove d'esame di ammissione ai corsi di Dottorato nonché il termine del procedimento di selezione dei candidati saranno determinati nel bando di concorso.

L'avvio del corso in data successiva al 1° Gennaio e comunque non oltre il 31 Gennaio, è ammesso previa esplicita dichiarazione del recupero delle attività non svolte.

Nel caso in cui i corsi non siano attivati entro il 31 Gennaio, l'inizio degli stessi sarà deliberato dal Senato Accademico.

Art. 6 - Durata dei corsi e conseguimento del titolo

1. I corsi di Dottorato hanno durata di tre anni.
2. Con apposito provvedimento rettorale sono disciplinati obblighi e diritti dei dottorandi, nonché la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
4. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
5. La Commissione giudicatrice, indicata dal Collegio dei docenti e nominata dal Rettore con proprio decreto, è composta da tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso, appartenenti a Università, anche straniera. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniera.

Non possono far parte della Commissione i componenti del Collegio dei Docenti e i supervisor (tutori), ove tale figura è prevista dai Regolamenti interni dei corsi di dottorato, per i relativi dottorandi.

Almeno due dei componenti della Commissione devono appartenere a Università non partecipanti al dottorato.

Nel caso di un Dottorato comprendente curricula differenti, il CD può chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici, composte da componenti afferenti a settori Scientifico Disciplinari ai quali fanno più specificatamente capo i singoli curricula.

Non potranno essere designati per l'anno successivo gli stessi componenti.

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
7. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori senza giustificato motivo decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale per l'anno successivo; in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
10. L'Università di Bari assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
11. Il titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 7 -Borse e contributi

Le Università definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferiscono borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

- a. i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 Giugno 1997;
- b. l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 Agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
- c. i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma, 3, della L.210/98 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi;
- d. le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
- e. il numero di borse di studio conferite dalle università, comprensive di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L.210/98, è non inferiore alla metà dei dottorandi;

- f. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 210/98, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
- g. la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;
- h. la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;
- i. l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.

Art. 8 - Organi del Dottorato

Organi del Corso di Dottorato di Ricerca sono:

- a) il Coordinatore;
- b) il Collegio dei Docenti (CD).

Il Coordinatore è un Professore di ruolo di I o II fascia a tempo pieno, di uno dei settori scientifico disciplinari del Corso di Dottorato. E' nominato con Decreto del Rettore su proposta del CD.

Il Coordinatore riunisce e presiede il CD almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o lo richieda la maggioranza del CD.

Il Collegio dei Docenti è composto da Professori di ruolo e ricercatori dell'Università di Bari e delle Università consorziate.

Il CD è composto da Professori di ruolo e ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il Corso di Dottorato, che con le loro attività abbiano apportato contributi scientifici, a livello nazionale e/o internazionale, e che s'impegnino a svolgere i compiti necessari per il funzionamento del Corso.

L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal CD.

Nessun docente può far parte di più di un CD per lo stesso ciclo di dottorato.

Le decisioni del CD sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Il quorum per la validità della seduta è dato dalla maggioranza dei componenti il collegio.

I docenti del Collegio garantiscono il regolare svolgimento del Corso e le funzioni di tutori.

Il CD inoltre:

1. impartisce le direttive generali del Corso di Dottorato;
2. indica al Rettore una rosa di esperti per la valutazione finale;
3. delibera sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai Corsi;
4. definisce l'assegnazione di ogni allievo ad uno o più docenti-tutori che ne segue/segua il percorso di formazione. Il CD entro il primo semestre del primo

anno approva il curriculum, il piano formativo e il progetto di ricerca scelto dal candidato con il docente tutore;

5. annualmente verifica il piano formativo e definisce l'attribuzione di eventuali incarichi per corsi di insegnamento, cicli di seminari, ecc.;
6. al termine di ogni anno valuta l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche (documentata da una relazione scritta e da eventuale presentazione orale) di ciascun allievo del Corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli studi o proponendone al Rettore l'esclusione. L'allievo che non superi la prova annuale, può essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre;
7. delibera, altresì, il riconoscimento di studi eventualmente compiuti all'estero e, comunque, preventivamente autorizzati;
8. il Collegio Docenti può autorizzare l'affidamento da parte degli Organi competenti ai dottorandi di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, non sostitutiva, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca, nei limiti previsti da apposito Regolamento;
9. il CD inoltre in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 14/1/1999 n. 4 comma 25, acquisiti i pareri degli organi competenti, può autorizzare i dottorandi laureati in Medicina e Chirurgia ed in possesso dell'abilitazione a svolgere attività assistenziale purché chiaramente finalizzata agli obiettivi della ricerca oggetto del Dottorato.

In ogni caso il dottorando non può essere impiegato per turni di guardia, di reperibilità o in attività sostitutive di quelle istituzionali.

Art. 9 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, secondo le procedure previste per l'approvazione dall'Art.14 dello Statuto.

Il presente Regolamento può essere modificato in relazione ai criteri generali fissati dal Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art.4 della L 210/98.

Art. 10 - Norma Transitoria

Nel presente Regolamento, ovunque sia usata la dizione ricercatore, si intendono inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento e figure assimilate.

Bari, 11 ottobre 2007

IL RETTORE
F.to Prof. Corrado Petrocelli